

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 45 del 09-11-2020

OGGETTO: AVV.GIANNI PERROTTA/COMUNE DI CASTELPIZZUTO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **09** del mese di **novembre** con inizio alle ore **13:10**, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta in **videoconferenza**. Nella sala adunanze del Comune è presente il Sindaco, dott.ssa Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Sasso Maurizio, collegato in videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i presenti ed assicura le funzioni di cui all'art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267. La Giunta, presieduta dal Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	CARANCI CARLA	SINDACO	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
3	TOFINI MARCO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. SASSO MAURIZIO

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco Dott.ssa CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

– **CHE** l'Avvocato Perrotta Gianni, del Foro di Campobasso con studio anche in Isernia al Viale dei Pentri nr. 70, ha svolto attività di assistenza e consulenza a favore del Comune di Castelpizzuto in alcuni procedimenti giudiziari tra cui l'attività espletata per la costituzione di parte civile del Comune di Castelpizzuto nel procedimento penale n. 2026/2007 Mod. 21 – GIP – GUP – presso il Tribunale di Isernia, nonché nel procedimento n. 89/12 presso la Corte d'Appello di Campobasso per il secondo grado di giudizio (delibere di incarico n. 28/2007 e 50/2009);

VISTO il preavviso di parcella pervenuto in data 27 febbraio 2015, relativo al compenso richiesto dall'Avvocato Perrotta per l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'Ente, pari ad € 26.525,48 – a detrarre acconto di € 5.606,00 – residuo da pagare € 20.919,48;

PRESO ATTO dei numerosi solleciti pervenuti in data 13.05.2020, 19.09.2019, 05.09.2018, 21.02.2018, 01.02.2018; 16.01.2017; 24.03.2016; 25.06.2015; 03.06.2015;

DATO ATTO che il valore del credito vantato dall'Avv. Gianni Perrotta è pari ad euro 20.919,48;

RILEVATO che il Comune di Castelpizzuto ha chiesto all'avv. Gianni Perrotta di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo al fine di definire le somme dovute e risolvere in via bonaria la vicenda impedendo l'insorgere di ulteriori costi per le parti;

CONSIDERATO che a seguito di contatti intercorsi tra le parti, l'avv. Gianni Perrotta si è dichiarato disponibile ad addivenire ad un accordo e di rinunciare a parte del credito vantato, ritenendo congrua la somma a saldo di € 9.500,00 (a fronte del credito vantato di € 20.919,48) purchè versata in unica soluzione ed entro il termine essenziale del 15 novembre 2020;

PRESO ATTO, che è volontà delle parti addivenire ad una soluzione transattiva con il quale il Comune di Castelpizzuto si obbliga a pagare la somma onnicomprensiva pari a € 9.500,00 in unica soluzione all'avv. Gianni Perrotta, che rinuncia a parte del credito vantato nei confronti dell'Ente in relazione alle competenze professionali spettanti per l'assistenza nel procedimento penale n. 2026/2007 -Tribunale di Isernia e n. 89/12 – Corte d'Appello di Campobasso;

VALUTATO conveniente per il Comune di Castelpizzuto evitare eventuali ulteriori aggravii di spese legali a carico delle casse comunali per resistere in un eventuale contenzioso giudiziario;

VALUTATO, altresì che l'accordo prospettato, idoneo a definire in via amichevole la controversia in atto, comporta i seguenti obblighi per le parti:

a. l'avv. Gianni Perrotta accetta la somma € 9.500,00 rinunciando, pertanto, alla somma di € 11.419,48 sull'ammontare del credito inizialmente preteso e pari ad € 20.919,48;

b. il Comune si impegna a pagare la somma complessiva di € 9.500,00 onnicomprensiva di ogni onere, da effettuare in unica soluzione entro il termine essenziale del 15 novembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune di Castelpizzuto in quanto:

- riduce l'esborso dovuto da € 20.919,48 ad € 9.500,00;
- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite;
- evita l'ulteriore addebito per interessi di mora;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo, essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso, che la congruità delle condizioni poste in essere ed i vantaggi che ne derivano per il Comune di Castelpizzuto;

DATO ATTO infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono o prevengono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei propri diritti;

ACCERTATO pertanto, sotto tale aspetto, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007, Corte Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n.164/2016/PAR) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (da ultima Sezione di controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n.164/2016/PAR, già citata, Corte dei Conti, Sezione Regionale per l'Umbria, Deliberazione n. 123/2015/PAR; vedi in tal senso anche principio contabile n.2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, ha espresso il proprio parere favorevole, acquisito agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come tutti i documenti citati benché non allegati;

DI APPROVARE l'allegata proposta di schema di transazione tra il Comune di Castelpizzuto

e l'avv. Gianni Perrotta, del Foro di Campobasso con studio anche in Isernia al Viale dei Pentri nr. 70, a definizione delle somme dovute come elencate in narrativa;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 9.500, 00 sul capitolo di bilancio 1058 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" in conto residui;

DI DARE ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Finanziaria alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed a tutti i provvedimenti consequenziali alla presente delibera.

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-11-2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 09-11-2020 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-11-2020 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 10-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 10-11-2020

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Castelpizzuto

Con la presente scrittura redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- Carla Caranci, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Castelpizzuto;
- l'Avv. Gianni Perrotta del Foro di Campobasso (c.f. PRRGNN69S13Z112M) con studio anche in Isernia al Viale dei Pentri nr. 70;

PREMESSO

- Che l'Avvocato Perrotta Gianni ha svolto attività di assistenza e consulenza in favore del Comune di Castelpizzuto nei procedimenti sotto indicati, ovvero:

Procedimento Penale **N.2026/2007** Mod. 21 Tribunale di Isernia e **N. 89/2012** Corte d'Appello di Campobasso, nel quale il Comune di Castelpizzuto, parte offesa, si è costituito parte civile – incarico di cui alle Delibere di Giunta N. 28 del 24/09/2007 e N. 50 del 17/06/2009;
- Vista la parcella notificata all'Ente in data 27 febbraio 2015 di € 26.525,48 a detrarre l'acconto di € 5.606,00, residuo da pagare Euro **20.919,48**;
- Considerato che nonostante le reiterate diffide da parte dell'Avvocato finalizzate a sollecitare e costituire in mora questo Ente, ancora non sono state liquidate le predette somme;
- Rilevato che il Comune di Castelpizzuto ha chiesto all'Avvocato Gianni Perrotta di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo per risolvere in via bonaria la vicenda ed impedire l'insorgere di ulteriori costi per le parti;
- Considerato che a seguito di contatti intercorsi è stato raggiunto un accordo con il suddetto professionista, al fine di transigere globalmente tutte le pretese mediante il versamento in favore dello stesso della somma complessiva di Euro € 9.500,00 in unica soluzione, entro il termine essenziale 15 novembre 2020, senza adire le vie legali ed aggravare di spese le casse comunali;
- Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

TANTO PREMESSO le parti, riconoscendo le premesse fin qui dedotte come parte integrante e

sostanziale del presente accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare la premessa narrativa ed i documenti in essa espressamente richiamati, ai fini del presente atto, che vengono intesi parti integranti e sostanziali del medesimo;

Art. 2. il Comune di Castelpizzuto si obbliga a pagare all'Avv. Gianni Perrotta a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa economica vantata e vantabile, per tutto quanto preteso e dovuto per l'assistenza legale nei procedimenti N.2026/2007 Mod. 21 Tribunale di Isernia e n. 89/2012 Corte d'Appello di Campobasso, la somma omnicomprensiva di € 9.500,00 da pagarsi in unica soluzione entro il termine essenziale del 31 ottobre 2020;

Art. 3. l'Avvocato Gianni Perrotta dichiara di accettare la somma indicata e di non avere più nulla a pretendere dal Comune di Castelpizzuto per l'attività di difesa prestata nei giudizi sopra indicati, restando così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa.

Art. 4. L' Avv. Gianni Perrotta nell'accettare la predetta somma dichiara e rilascia, con la sottoscrizione della presente transazione, ampia e liberatoria quietanza di non aver null'altro a pretendere nei confronti del Comune di Castelpizzuto in dipendenza e per le causali di cui sopra, obbligandosi a rilasciare regolare fattura ove già non emessa;

Art. 5. L' Avv. Gianni Perrotta dichiara esplicitamente che, con la riscossione della somma di € 9.500,00 non vanta, né vanterà, alcuna altra somma, a nessun titolo, e rinuncia ad ogni eventuale azione giudiziaria, presente e futura, fermo restando il diritto alla tutela dei propri interessi, in caso di violazione ed inottemperanza della presente transazione.

Art. 6. Qualora il Comune di Castelpizzuto non tenga fede alle obbligazioni di pagamento assunte, come sopra specificate nell'importo e nella scadenza, l' Avv. Gianni Perrotta potrà liberamente avviare azioni legali e richiedere il pagamento delle somme nell'intero importo.

Art.7. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese di chi vi abbia interesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e del D.P.R. 131/1986 che risulta esente dall'imposta di bollo, art. 25 della tabella, allegato B, del D.P.R. 642/1972.

Castelpizzuto, lì

Per il Comune

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.ssa Carla CARANCI

Avv. Gianni PERROTTA
